

# **COMUNE DI SANDRIGO**

### PROVINCIA DI VICENZA

N°36 Reg. delib. Ufficio competente RAGIONERIA

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

### OGGETTO

OGGETTO	APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2019
---------	--

Oggi nove del mese di novembre dell'anno duemilaventi alle ore 18:30, in presenza presso la sala Consiliare e in collegamento tramite videoconferenza, nel rispetto sia di quanto stabilito dall'art. 1, lett. D) punto 5 del D.P.C.M. 18 ottobre 2020 (confermato dall'art. 1, comma 9, lettera o del DPCM del 24/10/2020) e dalla successiva comunicazione del Ministero dell'Interno del 27/10/2020 sia dal Decreto del Sindaco rg. 24/2020, convocato in seguito a regolari inviti, si è riunito in seduta Ordinaria di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente
Stivan Giuliano	Presente
RIGON MARICA	Presente
Rigoni Giovanni	Presente
Pozzato Lucia	Presente
Cuman Antonio	Presente
CHEMELLO MARIANO	Presente
BASSO GIORGIO	Presente

	Presente/Assente
CADORE DAVIDE	Presente
URBANI DIEGO	Presente
POZZATO DIEGO	Presente
DAGLI ORTI PAOLO	Presente
VIVALDI MARGHERITA	Presente
TOSATO ANDREA	Presente

Presenti 13 Assenti (

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario FLORIANI CRISTINA, PRESENTE IN SEDE.

Constatato legale il numero degli intervenuti presenti presso la sede Municipale (numero 12 componenti) e in collegamento in video conferenza da remoto (n.1 componente: Consigliere Cadore Davide), il Sig. Stivan Giuliano nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

# IL RESPONSABILE DELL'AREA L'ASSESSORE PROPONENTE

**RICHIAMATO** l'art. 233 bis del D. Lgs. 267/2000, così come inserito dal D.Lgs. 126/2014, che introduce per gli enti locali il bilancio consolidato;

VISTO l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014, il quale prevede che gli enti redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4;

DATO ATTO che ai sensi del comma 4 del citato art. 11bis del D.Lgs. 118/2011 gli enti possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione, e che i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sono tenuti alla predisposizione del bilancio consolidato a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017;

**DATO ATTO** pertanto che, a decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017, tutti gli enti devono procedere con l'adozione del bilancio consolidato;

### **VISTE:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 23/12/2019 con cui si è proceduto alla revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. (D.Lgs. n. 175/2016);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 18/12/2018, con cui è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. 2019-2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 18/12/2018, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2019, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 25/05/2020, con cui è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'esercizio 2019, che comprende altresì lo stato patrimoniale ed il conto economico;

### **DATO ATTO:**

- che ai sensi del comma 8 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;
- che tale termine è stato prorogato al 30 novembre 2020 dall'art. 110, comma 1, del D.L. n. 34/2020;

VISTO l'art. 9 del D.L. n. 113/2016 secondo cui in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato nonchè del termine di 30 gg. dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche gli enti territoriali (BDAP), gli enti locali non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e

continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto e che è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo;

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

VISTO il soprarichiamato principio contabile applicato che individua i criteri e le modalità per la redazione del bilancio consolidato affinché lo stesso rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;

DATO ATTO che il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- ✓ composto dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:
  - a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
  - b) la relazione del collegio dei revisori dei conti;
- ✓ riferito alla data di chiusura del 31 dicembre;
- ✓ predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente;

**EVIDENZIATO** che, ai fini della redazione del bilancio consolidato, occorre preliminarmente individuare gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e quelle che vengono comprese nel bilancio consolidato (area di consolidamento);

**DATO ATTO CHE** con apposita deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 10/08/2020 ai fini della redazione del bilancio consolidato, sono stati preliminarmente individuati gli Enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e quelle che vengono comprese nel bilancio consolidato, così come segue:

Comune di Sandrigo

Società SO.RA.RIS S.p.A.

Società VIACQUA S.p.A.

Consorzio Polizia Locale Nord Est

Consorzio Igiene-Ambiente-Territorio (C.I.A.T.)

Consiglio Bacino Bacchiglione

Consorzio Energia Veneto (C.E.V.)

**RICHIAMATE** la PEC prot. n.ro 11184 del 14/08/2020 con cui il Responsabile del Servizio Finanziario ha impartito le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;

**DATO** ATTO che i componenti del gruppo hanno regolarmente trasmesso all'ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dall'ente del 14/09/2020;

DATO ATTO che si è proceduto alla verifica dell'uniformità del bilancio (uniformità temporale, formale e sostanziale), anche a seguito delle direttive impartite ai componenti

del gruppo, ed a valutare i casi in cui apportare le opportune rettifiche ovvero conservare criteri difformi in quanto più idonei a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato. In questi casi, nell'informativa supplementare al bilancio consolidato viene specificata la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base;

**EVIDENZIATO** che i nuovi principi stabiliscono che i bilanci del Comune e dei componenti del gruppo possono essere aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri) secondo i due seguenti metodi:

- ✓ per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali e delle società controllate (cd. metodo integrale);
- ✓ per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate (cd. metodo proporzionale).

Il metodo integrale risulta particolarmente indicato nei casi in cui l'Ente esercita un ruolo di controllo e/o di capogruppo.

Il metodo proporzionale è invece più indicato nei casi in cui il Comune detiene una quota di partecipazione minoritaria e non possa esercitare un ruolo di controllo;

**DATO ATTO** che per la redazione del bilancio consolidato é stato utilizzato il metodo proporzionale per ogni organismo appartenente al gruppo di consolidamento;

DATO ATTO che il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici. Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo (partite infragruppo); infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze. La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, sia di funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato patrimoniale, gli oneri e i proventi per Trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite). Altri interventi di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi;

**EVIDENZIATO** che le operazioni di rettifica sono state effettuate per allineare i bilanci delle partecipate alle risultanze del Comune;

### DATO ATTO:

- che al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa la quale indica i criteri di valutazione applicati, le ragioni delle scelte, la composizione delle voci, le modalità di consolidamento, ecc.;
- che gli atti contabili precedentemente citati devono essere presentati dall'Organo esecutivo al Consiglio Comunale entro i termini previsti dal vigente Regolamento di contabilità;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 09/10/2020, con cui è stato approvato lo schema di Bilancio Consolidato 2019;

**VISTO** il parere dell'Organo di Revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, allegato in copia al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**SENTITA** la Commissione Consiliare competente;

- 1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in narrativa, il bilancio consolidato per l'esercizio 2019, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, composto da:
  - conto economico consolidato (allegato sub 1 A);
  - > stato patrimoniale consolidato attivo e passivo (allegato sub 1B);
  - relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa (allegato sub 2);
  - parere dell'Organo di Revisione (allegato sub 3)
- 2. **DI DARE ATTO** che, per le motivazioni espresse in premessa, l'area di consolidamento, così come definita con delibera di G.C. n. 82 del 10/08/2020 è composta da:
  - Comune di Sandrigo
  - Società SO.RA.RIS S.p.A.
  - ➤ Società ACQUE VICENTINE S.p.A.
  - Consorzio Polizia Locale Nord Est
  - Consorzio Igiene-Ambiente-Territorio (C.I.A.T.)
  - Consiglio Bacino Bacchiglione
  - Consorzio Energia Veneto (C.E.V.)
- 3. **DI DARE ATTO** che per la redazione del bilancio consolidato di cui al punto 1) è stato utilizzato il cosiddetto "metodo proporzionale" come previsto dal punto 4.4 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;
- 4. **DI DARE ATTO** che il conto economico consolidato evidenzia un risultato d'esercizio di € 1.335.510,45;
- 5. **DI DARE ATTO** che lo Stato patrimoniale consolidato evidenzia un patrimonio netto di € 31.104.426,73;

**DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. 267/2000;

# Proposta n. 39 del 05-10-2020

OGGETTO	APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2019
---------	--

# IL RESPONSABILE DELL'AREA L'ASSESSORE PROPONENTE

**RICHIAMATO** l'art. 233 bis del D. Lgs. 267/2000, così come inserito dal D.Lgs. 126/2014, che introduce per gli enti locali il bilancio consolidato;

VISTO l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014, il quale prevede che gli enti redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4;

DATO ATTO che ai sensi del comma 4 del citato art. 11bis del D.Lgs. 118/2011 gli enti possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione, e che i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sono tenuti alla predisposizione del bilancio consolidato a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017;

**DATO ATTO** pertanto che, a decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017, tutti gli enti devono procedere con l'adozione del bilancio consolidato;

### **VISTE:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 23/12/2019 con cui si è proceduto alla revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. (D.Lgs. n. 175/2016);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 18/12/2018, con cui è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. 2019-2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 18/12/2018, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2019, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 25/05/2020, con cui è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'esercizio 2019, che comprende altresì lo stato patrimoniale ed il conto economico;

### **DATO ATTO:**

- che ai sensi del comma 8 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;
- che tale termine è stato prorogato al 30 novembre 2020 dall'art. 110, comma 1, del D.L. n. 34/2020;

VISTO l'art. 9 del D.L. n. 113/2016 secondo cui in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato nonchè del termine di 30 gg. dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche gli enti territoriali (BDAP), gli enti locali non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto e che è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo;

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

VISTO il soprarichiamato principio contabile applicato che individua i criteri e le modalità per la redazione del bilancio consolidato affinché lo stesso rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;

DATO ATTO che il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- ✓ composto dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:
  - a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
  - b) la relazione del collegio dei revisori dei conti;
- ✓ riferito alla data di chiusura del 31 dicembre;
- ✓ predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente;

**EVIDENZIATO** che, ai fini della redazione del bilancio consolidato, occorre preliminarmente individuare gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e quelle che vengono comprese nel bilancio consolidato (area di consolidamento);

**DATO ATTO CHE** con apposita deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 10/08/2020 ai fini della redazione del bilancio consolidato, sono stati preliminarmente individuati gli Enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e quelle che vengono comprese nel bilancio consolidato, così come segue:

Comune di Sandrigo Società SO.RA.RIS S.p.A. Società VIACQUA S.p.A. Consorzio Polizia Locale Nord Est Consorzio Igiene-Ambiente-Territorio (C.I.A.T.) Consiglio Bacino Bacchiglione Consorzio Energia Veneto (C.E.V.)

**RICHIAMATE** la PEC prot. n.ro 11184 del 14/08/2020 con cui il Responsabile del Servizio Finanziario ha impartito le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;

DATO ATTO che i componenti del gruppo hanno regolarmente trasmesso all'ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dall'ente del 14/09/2020;

DATO ATTO che si è proceduto alla verifica dell'uniformità del bilancio (uniformità temporale, formale e sostanziale), anche a seguito delle direttive impartite ai componenti del gruppo, ed a valutare i casi in cui apportare le opportune rettifiche ovvero conservare criteri difformi in quanto più idonei a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato. In questi casi, nell'informativa supplementare al bilancio consolidato viene specificata la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base;

**EVIDENZIATO** che i nuovi principi stabiliscono che i bilanci del Comune e dei componenti del gruppo possono essere aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri) secondo i due seguenti metodi:

- ✓ per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali e delle società controllate (cd. metodo integrale);
- ✓ per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate (cd. metodo proporzionale).

Il metodo integrale risulta particolarmente indicato nei casi in cui l'Ente esercita un ruolo di controllo e/o di capogruppo.

Il metodo proporzionale è invece più indicato nei casi in cui il Comune detiene una quota di partecipazione minoritaria e non possa esercitare un ruolo di controllo;

**DATO** ATTO che per la redazione del bilancio consolidato é stato utilizzato il metodo proporzionale per ogni organismo appartenente al gruppo di consolidamento;

DATO ATTO che il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici. Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo (partite infragruppo); infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati

risulterebbero indebitamente accresciuti. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze. La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, sia di funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato patrimoniale, gli oneri e i proventi per Trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite). Altri interventi di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi;

**EVIDENZIATO** che le operazioni di rettifica sono state effettuate per allineare i bilanci delle partecipate alle risultanze del Comune;

### **DATO ATTO:**

- che al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa la quale indica i criteri di valutazione applicati, le ragioni delle scelte, la composizione delle voci, le modalità di consolidamento, ecc.;
- che gli atti contabili precedentemente citati devono essere presentati dall'Organo esecutivo al Consiglio Comunale entro i termini previsti dal vigente Regolamento di contabilità;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 09/10/2020, con cui è stato approvato lo schema di Bilancio Consolidato 2019;

**VISTO** il parere dell'Organo di Revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, allegato in copia al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

SENTITA la Commissione Consiliare competente;

- 1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in narrativa, il bilancio consolidato per l'esercizio 2019, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, composto da:
  - conto economico consolidato (allegato sub 1 A);
  - > stato patrimoniale consolidato attivo e passivo (allegato sub 1B);
  - relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa (allegato sub 2);
  - parere dell'Organo di Revisione (allegato sub 3)
- 2. **DI DARE ATTO** che, per le motivazioni espresse in premessa, l'area di consolidamento, così come definita con delibera di G.C. n. 82 del 10/08/2020 è composta da:
  - > Comune di Sandrigo
  - Società SO.RA.RIS S.p.A.
  - ➤ Società ACQUE VICENTINE S.p.A.
  - ➤ Consorzio Polizia Locale Nord Est
  - ➤ Consorzio Igiene-Ambiente-Territorio (C.I.A.T.)

- Consiglio Bacino Bacchiglione
- Consorzio Energia Veneto (C.E.V.)
- 3. **DI DARE ATTO** che per la redazione del bilancio consolidato di cui al punto 1) è stato utilizzato il cosiddetto "metodo proporzionale" come previsto dal punto 4.4 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;
- 4. **DI DARE ATTO** che il conto economico consolidato evidenzia un risultato d'esercizio di € 1.335.510,45;
- 5. **DI DARE ATTO** che lo Stato patrimoniale consolidato evidenzia un patrimonio netto di € 31.104.426,73;

**DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. 267/2000;

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

**OGGETTO** 

APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2019

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
0 Stivan Giuliano

IL Segretario FLORIANI CRISTINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

# IL RESPONSABILE DELL'AREA L'ASSESSORE PROPONENTE

**RICHIAMATO** l'art. 233 bis del D. Lgs. 267/2000, così come inserito dal D.Lgs. 126/2014, che introduce per gli enti locali il bilancio consolidato;

VISTO l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014, il quale prevede che gli enti redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4;

DATO ATTO che ai sensi del comma 4 del citato art. 11bis del D.Lgs. 118/2011 gli enti possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione, e che i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sono tenuti alla predisposizione del bilancio consolidato a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017;

**DATO ATTO** pertanto che, a decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017, tutti gli enti devono procedere con l'adozione del bilancio consolidato;

### VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 23/12/2019 con cui si è proceduto alla revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. (D.Lgs. n. 175/2016);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 18/12/2018, con cui è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. 2019-2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 18/12/2018, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2019, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 25/05/2020, con cui è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'esercizio 2019, che comprende altresì lo stato patrimoniale ed il conto economico;

### **DATO ATTO:**

- che ai sensi del comma 8 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;
- che tale termine è stato prorogato al 30 novembre 2020 dall'art. 110, comma 1, del D.L. n. 34/2020;

VISTO l'art. 9 del D.L. n. 113/2016 secondo cui in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato nonchè del termine di 30 gg. dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche gli enti territoriali (BDAP), gli enti locali non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto e che è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo;

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

VISTO il soprarichiamato principio contabile applicato che individua i criteri e le modalità per la redazione del bilancio consolidato affinché lo stesso rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;

DATO ATTO che il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- ✓ composto dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:
  - a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
  - b) la relazione del collegio dei revisori dei conti;
- ✓ riferito alla data di chiusura del 31 dicembre;
- ✓ predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente;

**EVIDENZIATO** che, ai fini della redazione del bilancio consolidato, occorre preliminarmente individuare gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e quelle che vengono comprese nel bilancio consolidato (area di consolidamento);

**DATO ATTO CHE** con apposita deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 10/08/2020 ai fini della redazione del bilancio consolidato, sono stati preliminarmente individuati gli Enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e quelle che vengono comprese nel bilancio consolidato, così come segue:

Comune di Sandrigo Società SO.RA.RIS S.p.A. Società VIACQUA S.p.A. Consorzio Polizia Locale Nord Est Consorzio Igiene-Ambiente-Territorio (C.I.A.T.) Consiglio Bacino Bacchiglione Consorzio Energia Veneto (C.E.V.)

**RICHIAMATE** la PEC prot. n.ro 11184 del 14/08/2020 con cui il Responsabile del Servizio Finanziario ha impartito le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;

DATO ATTO che i componenti del gruppo hanno regolarmente trasmesso all'ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dall'ente del 14/09/2020;

DATO ATTO che si è proceduto alla verifica dell'uniformità del bilancio (uniformità temporale, formale e sostanziale), anche a seguito delle direttive impartite ai componenti del gruppo, ed a valutare i casi in cui apportare le opportune rettifiche ovvero conservare criteri difformi in quanto più idonei a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato. In questi casi, nell'informativa supplementare al bilancio consolidato viene specificata la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base;

**EVIDENZIATO** che i nuovi principi stabiliscono che i bilanci del Comune e dei componenti del gruppo possono essere aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri) secondo i due seguenti metodi:

- ✓ per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali e delle società controllate (cd. metodo integrale);
- ✓ per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate (cd. metodo proporzionale).

Il metodo integrale risulta particolarmente indicato nei casi in cui l'Ente esercita un ruolo di controllo e/o di capogruppo.

Il metodo proporzionale è invece più indicato nei casi in cui il Comune detiene una quota di partecipazione minoritaria e non possa esercitare un ruolo di controllo;

**DATO** ATTO che per la redazione del bilancio consolidato é stato utilizzato il metodo proporzionale per ogni organismo appartenente al gruppo di consolidamento;

DATO ATTO che il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici. Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo (partite infragruppo); infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati

risulterebbero indebitamente accresciuti. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze. La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, sia di funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato patrimoniale, gli oneri e i proventi per Trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite). Altri interventi di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi;

**EVIDENZIATO** che le operazioni di rettifica sono state effettuate per allineare i bilanci delle partecipate alle risultanze del Comune;

### **DATO ATTO:**

- che al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa la quale indica i criteri di valutazione applicati, le ragioni delle scelte, la composizione delle voci, le modalità di consolidamento, ecc.;
- che gli atti contabili precedentemente citati devono essere presentati dall'Organo esecutivo al Consiglio Comunale entro i termini previsti dal vigente Regolamento di contabilità;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 09/10/2020, con cui è stato approvato lo schema di Bilancio Consolidato 2019;

**VISTO** il parere dell'Organo di Revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, allegato in copia al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

SENTITA la Commissione Consiliare competente;

- 1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in narrativa, il bilancio consolidato per l'esercizio 2019, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, composto da:
  - conto economico consolidato (allegato sub 1 A);
  - > stato patrimoniale consolidato attivo e passivo (allegato sub 1B);
  - relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa (allegato sub 2);
  - parere dell'Organo di Revisione (allegato sub 3)
- 2. **DI DARE ATTO** che, per le motivazioni espresse in premessa, l'area di consolidamento, così come definita con delibera di G.C. n. 82 del 10/08/2020 è composta da:
  - > Comune di Sandrigo
  - Società SO.RA.RIS S.p.A.
  - ➤ Società ACQUE VICENTINE S.p.A.
  - ➤ Consorzio Polizia Locale Nord Est
  - ➤ Consorzio Igiene-Ambiente-Territorio (C.I.A.T.)

- Consiglio Bacino Bacchiglione
- Consorzio Energia Veneto (C.E.V.)
- 3. **DI DARE ATTO** che per la redazione del bilancio consolidato di cui al punto 1) è stato utilizzato il cosiddetto "metodo proporzionale" come previsto dal punto 4.4 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;
- 4. **DI DARE ATTO** che il conto economico consolidato evidenzia un risultato d'esercizio di € 1.335.510,45;
- 5. **DI DARE ATTO** che lo Stato patrimoniale consolidato evidenzia un patrimonio netto di € 31.104.426,73;

**DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. 267/2000;

### Proposta n. 39 del 05-10-2020

OGGETTO	APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2019
---------	--

# IL RESPONSABILE DELL'AREA L'ASSESSORE PROPONENTE

**RICHIAMATO** l'art. 233 bis del D. Lgs. 267/2000, così come inserito dal D.Lgs. 126/2014, che introduce per gli enti locali il bilancio consolidato;

VISTO l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014, il quale prevede che gli enti redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4;

**DATO ATTO** che ai sensi del comma 4 del citato art. 11bis del D.Lgs. 118/2011 gli enti possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione, e che i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sono tenuti alla predisposizione del bilancio consolidato a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017;

**DATO ATTO** pertanto che, a decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017, tutti gli enti devono procedere con l'adozione del bilancio consolidato;

### VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 23/12/2019 con cui si è proceduto alla revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. (D.Lgs. n. 175/2016);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 18/12/2018, con cui è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. 2019-2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 18/12/2018, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2019, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 25/05/2020, con cui è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'esercizio 2019, che comprende altresì lo stato patrimoniale ed il conto economico;

### **DATO ATTO:**

- che ai sensi del comma 8 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;
- che tale termine è stato prorogato al 30 novembre 2020 dall'art. 110, comma 1, del D.L. n. 34/2020;

VISTO l'art. 9 del D.L. n. 113/2016 secondo cui in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato nonchè del termine di 30 gg. dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche gli enti territoriali (BDAP), gli enti locali non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto e che è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo;

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

VISTO il soprarichiamato principio contabile applicato che individua i criteri e le modalità per la redazione del bilancio consolidato affinché lo stesso rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;

DATO ATTO che il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- ✓ composto dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:
  - a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti;
- ✓ riferito alla data di chiusura del 31 dicembre;
- ✓ predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente;

**EVIDENZIATO** che, ai fini della redazione del bilancio consolidato, occorre preliminarmente individuare gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e quelle che vengono comprese nel bilancio consolidato (area di consolidamento);

**DATO ATTO CHE** con apposita deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 10/08/2020 ai fini della redazione del bilancio consolidato, sono stati preliminarmente individuati gli Enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e quelle che vengono comprese nel bilancio consolidato, così come segue:

Comune di Sandrigo

Società SO.RA.RIS S.p.A.

Società VIACQUA S.p.A.

Consorzio Polizia Locale Nord Est

Consorzio Igiene-Ambiente-Territorio (C.I.A.T.)

Consiglio Bacino Bacchiglione

Consorzio Energia Veneto (C.E.V.)

**RICHIAMATE** la PEC prot. n.ro 11184 del 14/08/2020 con cui il Responsabile del Servizio Finanziario ha impartito le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;

DATO ATTO che i componenti del gruppo hanno regolarmente trasmesso all'ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dall'ente del 14/09/2020;

DATO ATTO che si è proceduto alla verifica dell'uniformità del bilancio (uniformità temporale, formale e sostanziale), anche a seguito delle direttive impartite ai componenti del gruppo, ed a valutare i casi in cui apportare le opportune rettifiche ovvero conservare criteri difformi in quanto più idonei a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato. In questi casi, nell'informativa supplementare al bilancio consolidato viene specificata la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base;

**EVIDENZIATO** che i nuovi principi stabiliscono che i bilanci del Comune e dei componenti del gruppo possono essere aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri) secondo i due seguenti metodi:

- ✓ per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali e delle società controllate (cd. metodo integrale);
- ✓ per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate (cd. metodo proporzionale).

Il metodo integrale risulta particolarmente indicato nei casi in cui l'Ente esercita un ruolo di controllo e/o di capogruppo.

Il metodo proporzionale è invece più indicato nei casi in cui il Comune detiene una quota di partecipazione minoritaria e non possa esercitare un ruolo di controllo;

**DATO** ATTO che per la redazione del bilancio consolidato é stato utilizzato il metodo proporzionale per ogni organismo appartenente al gruppo di consolidamento;

DATO ATTO che il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici. Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo (partite infragruppo); infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze. La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, sia di funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato patrimoniale, gli oneri e i proventi per Trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite). Altri interventi di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi;

**EVIDENZIATO** che le operazioni di rettifica sono state effettuate per allineare i bilanci delle partecipate alle risultanze del Comune;

### **DATO ATTO:**

- che al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa la quale indica i criteri di valutazione applicati, le ragioni delle scelte, la composizione delle voci, le modalità di consolidamento, ecc.;
- che gli atti contabili precedentemente citati devono essere presentati dall'Organo esecutivo al Consiglio Comunale entro i termini previsti dal vigente Regolamento di contabilità;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 09/10/2020, con cui è stato approvato lo schema di Bilancio Consolidato 2019;

**VISTO** il parere dell'Organo di Revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, allegato in copia al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**SENTITA** la Commissione Consiliare competente;

- 1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in narrativa, il bilancio consolidato per l'esercizio 2019, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, composto da:
  - conto economico consolidato (allegato sub 1 A);
  - > stato patrimoniale consolidato attivo e passivo (allegato sub 1B);
  - relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa (allegato sub 2);
  - parere dell'Organo di Revisione (allegato sub 3)
- 2. **DI DARE ATTO** che, per le motivazioni espresse in premessa, l'area di consolidamento, così come definita con delibera di G.C. n. 82 del 10/08/2020 è composta da:
  - Comune di Sandrigo
  - Società SO.RA.RIS S.p.A.
  - ➤ Società ACQUE VICENTINE S.p.A.
  - ➤ Consorzio Polizia Locale Nord Est
  - Consorzio Igiene-Ambiente-Territorio (C.I.A.T.)
  - Consiglio Bacino Bacchiglione
  - Consorzio Energia Veneto (C.E.V.)
- 3. **DI DARE ATTO** che per la redazione del bilancio consolidato di cui al punto 1) è stato utilizzato il cosiddetto "metodo proporzionale" come previsto dal punto 4.4 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;
- 4. **DI DARE ATTO** che il conto economico consolidato evidenzia un risultato d'esercizio di € 1.335.510,45;
- 5. **DI DARE ATTO** che lo Stato patrimoniale consolidato evidenzia un patrimonio netto di € 31.104.426,73;

**DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. 267/2000;

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

**OGGETTO** 

## APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2019

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco 0 Stivan Giuliano IL Segretario FLORIANI CRISTINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.